



COMUNE DI SALÒ

PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 137
Data di registrazione 27/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DELLA SICUREZZA URBANA. INTERDIZIONE TOTALE DELLE AREE BOSCHIVE E DEI SENTIERI IN LOCALITÀ MISSANINA A SEGUITO DI RINVENIMENTO DI RESIDUATI BELLICI INESPLOSI E CONTESTUALI DIRETTIVE OPERATIVE AGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Brescia del 02/05/2026 cat. A./4/26-1794 -gab assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 0013592 del 04/05/2026 che segnalava il rinvenimento di un ordigno residuo bellico in loc. Missanina;

VISTA la nota della Prefettura di Brescia cl. 12°.10.103. FASC. 1218/2026 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 0013594 del 04/05/2026 Con la quale si richiedeva intervento del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona al fine di rimuovere/brillare l'ordigno residuo bellico in loc. Missanina rinvenuto;

VISTA la nota del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 0013642 del 04/05/2026 relativa alle operazioni di bonifica;

VISTA la nota formale della Legione Carabinieri "Lombardia" – Stazione di Salò, datata 13/05/2026 e assunta al protocollo generale di questo Comune in data 22/05/2026 al n. 0016026, con la quale viene segnalato il recente rinvenimento e il successivo brillamento di due residui bellici (bombe a mano tipo S.I.P.E. risalenti al primo conflitto mondiale) in località Missanina con la quale viene comunicato che *“non si può escludere la presenza di ulteriori ordigni inesplosi nella zona”*;

PRESO ATTO che dalle informazioni storiche documentate e richiamate dalla medesima nota emerge che la località in argomento ospitava una polveriera militare risalente alla Prima guerra mondiale, successivamente distrutta da un bombardamento aereo nel novembre 1944 ; che la conseguente deflagrazione ha verosimilmente disseminato il territorio circostante di numerosi ordigni inesplosi, i quali tuttora riaffiorano sporadicamente a causa dell'azione antropica e degli eventi atmosferici;

CONSIDERATO che il sito interessato risulta censito al **Mappale xx del Foglio xx** del Comune di Salò, e che l'area prospiciente al bosco investe i **mappali xx e xx** del medesimo foglio catastale, situati in prossimità del confine territoriale collimante con il Comune di Roè Volciano;

RILEVATO che all'interno del perimetro sopra individuato, il cui accesso avviene transitando dalle vie Missana dal Comune di Roè Volciano e via Bissinico dal Comune di Salò, ricadono numerosi sentieri segnalati e abitualmente frequentati da escursionisti, tra cui i percorsi "Archeotrekking Monte Covolo", "Archeotrekking Lago di Lucone" nonché i sentieri del Club Alpino Italiano (CAI) n. 840 e 226A;

RITENUTO pertanto necessario, imperativo e non differibile intervenire con i poteri straordinari attribuiti all'Autorità sindacale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, disponendo l'immediata interdizione totale dell'area, la sospensione delle attività e l'attivazione immediata di tutte le misure tecniche di sicurezza e vigilanza;

VISTA la richiesta urgente inviata in data 25/05/2026 a Sua Eccellenza Prefetto di Brescia con la quale il Sindaco del Comune di Salò ed il Sindaco del Comune di Salò richiedevano la convocazione di un tavolo tecnico per il coordinamento degli interventi di bonifica in località Missanina;

DATO ATTO dell'avvenuta comunicazione alla Prefettura di Brescia, ai sensi dell'art. 54 comma 4 ultimo capoverso del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con nota protocollo N. 16378/2026;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge N. 689 DEL 24/11/1989 e s.m.i.;

D'INTESA con il Sindaco del Comune limitrofo di Roè Volciano, parimenti interessato per le aree di competenza territoriale collimanti ed utilizzate dal predetto gruppo didattico "Educare nel Bosco di Salò" e dagli escursionisti;

ORDINA

L'INTERDIZIONE ASSOLUTA e temporanea al transito pedonale, ciclabile, veicolare, nonché l'accesso a qualsiasi titolo di soggetti non autorizzati, in tutta l'area boschiva e nei sentieri siti in località Missanina correlati al **Mappali xx, xx e xx del Foglio xx** del Comune di Salò, ivi compresi i tratti di competenza dei sentieri CAI n. 840 e 226A e i percorsi di "Archeotrekking".

IL DIVIETO ASSOLUTO per chiunque di procedere a scavi, movimentazione di terreno, alterazione dello stato dei luoghi o manomissione di qualsiasi oggetto affiorante o presunto tale all'interno del perimetro interessato.

La durata delle interdizioni è da intendersi a tempo indeterminato, fino a espressa revoca del presente provvedimento, subordinata all'esito del tavolo tecnico prefettizio e delle conseguenti determinazioni.

DISPONE

Ai fini della concreta e immediata esecuzione del presente provvedimento l'attivazione da parte del Dirigente dell'Area Tecnica:

- per il transennamento d'urgenza entro 24 ore dall'adozione del presente atto all'installazione di idonee barriere fisiche e transennamenti atti a precludere materialmente l'accesso ai sentieri e strade sul territorio del Comune di Salò che conducono alle predette aree interdette;
- per l'apposizione in modo visibile della cartellonistica informativa da installare in corrispondenza dei suddetti varchi stradali e lungo i principali punti di accesso ai sentieri, cartellonistica monitoria recante la seguente dicitura:

**"ATTENZIONE – PERICOLO RESIDUATI BELLICI INESPLOSI – AREA INTERDETTA
DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO E TRANSITO AI SENSI DELL'ORDINANZA**

SINDACALE N. ____ DEL ____/05/2026. In caso di avvistamento di oggetti sospetti NON TOCCARE, NON MUOVERE e contattare immediatamente il numero di emergenza 112."

AVVERTE

che l'inottemperanza a quanto prescritto nella presente è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA

alla Polizia Locale e, su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle forze di Polizia di far rispettare l'ordinanza.

DISPONE ALTRESÌ

-di provvedere alla notifica immediata del presente atto ai proprietari dei fondi privati: per il mappale xxxxxxxx, per i mappali xxxxxx;

-la trasmissione immediata e formale della presente ordinanza a:

1. S.E. il Prefetto di Brescia (quale Autorità provinciale di P.S.);
2. Comando Stazione Carabinieri di Salò;
3. Comando Carabinieri Forestali di Salò;
4. Comando Polizia Locale di Salò;
5. Sezione locale del Club Alpino Italiano (CAI);
6. Al Sindaco del Comune di Roè Volciano.

Il presente provvedimento è reso immediatamente pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Salò, nell'area interessata e pubblicazione in evidenza sulla pagina istituzionale dell'Ente per la più ampia informazione alla cittadinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.